

In diritto canonico, perchè la residenza è imposta? È imposta per l'adempimento dei doveri dell'ufficio ecclesiastico. Ora, qual è l'ufficio del canonico? È quello della giurisdizione più o meno estesa. Una giurisdizione compete senza dubbio al canonico delle chiese cattedrali.

Se la residenza è imposta per l'adempimento dell'ufficio, se l'ufficio del canonico si divide in due parti, ma in queste parti comprende la giurisdizione, certo l'obbligo della residenza è anche imposto per la giurisdizione. Io non so quale seria difficoltà si possa fare a questo semplice argomento.

Avvi finalmente un'altra difficoltà, e consiste nel dire che i Capitoli delle chiese cattedrali hanno una giurisdizione collettiva, non una giurisdizione che compete ai singoli canonici.

Si è in questo argomento addotto a difesa il principio della personalità giuridica. Ma, se io non vado errato, la personalità giuridica in quel caso, per quale necessità è indotta? La personalità giuridica è indotta per una finzione, per dare ai corpi morali gli attributi che hanno le persone fisiche; ma questi attributi non debbono mai essere spinti oltre la cerchia della necessità.

Perchè si riconoscono le personalità giuridiche? Per rendere queste personalità suscettive del diritto di proprietà.

Quando si tratta di altri attributi che non hanno fondamento nel diritto di proprietà, indarno s'invoca la personalità giuridica.

Ora, la giurisdizione è forse un diritto di proprietà? Intendo che i Capitoli delle chiese cattedrali possano avere diritto di proprietà, possano essere in condizione di far valere questo diritto; ma io non intendo come a questo concetto di personalità giuridica si voglia dare tanta estensione da comprendere la giurisdizione.

Che cosa è la giurisdizione? È una qualità, è un ufficio che si esercita da colui il quale è investito della giurisdizione.

Ora, nell'argomento che ci occupa, la giurisdizione che è attribuita ai Capitoli delle chiese cattedrali non è giurisdizione collettiva, non è una personalità giuridica, che è una finzione, ma è una qualità che è veramente attribuita ai singoli individui componenti il Capitolo in forza dell'ufficio che esercitano.

Signori, io non voglio abusare nell'estendermi in maggiori considerazioni sopra quest'argomento; io credo che, senza passione politica, unicamente richiamandomi ai principii che governano il diritto ecclesiastico, io posso, e lo ripeto per la terza ed ultima volta, difendere con convincimento che i canonici delle chiese cattedrali non debbono, per retta interpretazione dell'articolo 98 della legge elettorale, essere eletti a deputati. (*Segni d'approvazione a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

**GENINA.** Debbo prima di tutto rispondere a due fatti che io chiamo personali.

L'onorevole Ara, nel suo discorso di ieri, disse che

voleva togliermi lo scrupolo, che io fossi stato il primo a propugnare in questa Camera l'esclusione di un canonico penitenziere, perchè vi era già stata l'esclusione di un altro canonico, di un certo Nicolai, esclusione che aveva avuto luogo prima. Io non so veramente se l'elezione del canonico Nicolai sia stata annullata per riguardo alla sua qualità di canonico; amo piuttosto credere che sia stata annullata per difetto di forma, perchè realmente non mi sovveggo che il canonico Nicolai fosse canonico penitenziere, e che si fosse agitata tale questione.

Però, quando si agitò la questione dell'eleggibilità del canonico Asproni, non è vero che non siavi stata discussione; vi fu un lunghissimo discorso del deputato Fois, il quale ha trattenuto per un'ora la Camera, sostenendo che i canonici penitenzieri non avevano giurisdizione, e che quindi erano eleggibili come tutti gli altri. Dunque anche allora si è fatta questa discussione, quand'anche vi fosse stato il precedente citato dal deputato Ara. Del resto poi, che io fossi il primo od il secondo, questo non monta; dico solo che in quell'epoca si è già discusso su questo punto. Il deputato Ara mi renderà d'altronde giustizia, che io ho il coraggio della mia opinione e che non mi faccio scrupolo di sostenerla colla parola e col voto. Io ho solamente fatto allusione alla mia condizione personale in faccia alla Camera del 1848 ed in faccia a quella del 1858.

Il secondo fatto personale venne posto avanti dall'onorevole ministro dell'interno. Egli disse che io non avrei dovuto citare i precedenti della Camera, perchè aveva votato per l'ammissione del deputato Lignana, quand'anche non avesse i trenta anni all'epoca dell'elezione, sebbene in precedente Legislatura si fosse già deciso altrimenti su questo punto.

Io faccio presente all'onorevole ministro dell'interno che, quando la Camera ha escluso il deputato Berti per difetto di età, io non sedeva nella Camera, dimodochè non ho questo precedente in particolare, e quindi io poteva avere un'opinione propria; e potrei dire che, quand'anche io fossi stato alla Camera e che mi fossi trovato in minoranza allora, non avrei rinunciato alla mia opinione, e potrei anche votare adesso in quello stesso senso, sperando che la minoranza diventasse maggioranza.

Finalmente io dirò che non ho mai negato alla Camera il diritto di definire la questione in un senso diverso da quello adottato dalle altre Legislature, ed anzi, se egli si risovviene della mia perorazione, io ho detto: sarei lieto se potessi far sorgere un dubbio nell'animo dei miei colleghi, e dopo di ciò ho pregato di mantenere le conclusioni dell'ufficio.

Dunque egli vede che io non disconosceva questo diritto della Camera, solamente ho veduto con dolore che fra quei deputati che hanno cangiata opinione vi è anche il ministro dell'interno; e ciò che ho veduto con maggior dolore si è che non ho potuto far sorgere quel dubbio al quale ho almeno accennato nel mio discorso.

Dette queste cose sui fatti personali, entro adesso nel